

N.1014/08 Reg. Sent.
N. 2065 Reg. Gen.
ANNO 2007

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Terza, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso R.G. n. 2065/2007, proposto da **COSTRUZIONI E CONSOLIDAMENTI ALFA di L. Luciano & C. s.a.s.**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Falzone, ed elettivamente domiciliata in Palermo, Via Goethe n. 22, presso lo studio dell'Avv. Eros Badalucco;

CONTRO

- il **COMUNE di PORTO EMPEDOCLE**, in persona del Sinadaco *pro-tempore*, non costituito in giudizio;

e nei confronti

- della ditta **BETA. s.r.l.**, con sede in Agrigento, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituita in giudizio,

PER L'ESECUZIONE

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 614/07 (ricorso n. 1018/06) di questa Sezione terza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo, depositata in segreteria il 27 febbraio 2007, ritualmente notificata in data 18 aprile 2007 e non eseguita dall'Amministrazione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista l'ordinanza collegiale n. 138/08 con cui questa Sezione ha disposto l'acquisizione, con onere a carico della parte ricorrente, della certificazione dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 614/07;

Visto l'atto depositato dalla parte ricorrente, in esecuzione della predetta l'ordinanza collegiale n. 138/08, cui è stata allegata la certificazione rilasciata dalla segreteria del C.G.A. dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 614/07;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il referendario Antonio De Vita;

Udito, all'udienza camerale del 11 luglio 2008, l'Avv. Leonardo Cucchiara, su delega dell'Avv. Salvatore Falzone, per il ricorrente; nessuno comparso per le parti intime;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 16 ottobre 2007 e depositato il giorno 24 seguente, la ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 614/07 (ricorso n. 1018/06) di questa Sezione terza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo, depositata in segreteria il 27 febbraio 2007, ritualmente notificata in data 18 aprile 2007 e non eseguita dall'Amministrazione.

Espone la ricorrente che il Comune di Porto Empedocle indiceva un pubblico incanto per la realizzazione dei lavori di "manutenzione straordinaria delle vie del centro urbano".

Nel corso della gara l'odierna ricorrente veniva esclusa in quanto la **cauzione** prestata dalla stessa (€ 7.057,91) era inferiore a quella prevista dal bando (€ 7.240,00).

La gara veniva aggiudicata alla controinteressata ditta BETA. s.r.l. con un ribasso del 7,269% rispetto alla media di aggiudicazione. Viene sottolineato che l'offerta dell'impresa Costruzioni e Consolidamenti ALFA presentava un ribasso del 7,272%, che in mancanza dell'illegittima esclusione, avrebbe potuto modificare a favore di quest'ultima le sorti della gara.

In data 5 luglio 2007 la ricorrente ha provveduto a far notificare al Comune di Porto Empedocle un atto di intimazione ad eseguire il giudicato nel termine di trenta giorni.

In assenza di risposta da parte del Comune intimato, è stato proposto il ricorso per l'esecuzione del giudicato.

Con l'ordinanza collegiale n. 138/08 è stata disposta l'acquisizione, con onere a carico della parte ricorrente, della certificazione dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 614/07. In data 26 giugno 2008 è stata depositata la certificazione, rilasciata dalla segreteria del C.G.A., che attesta non essere stato proposto appello avverso la richiamata sentenza n. 614/07.

Alla camera di consiglio del 11 luglio 2008, su conforme richiesta della parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Come risulta da quanto esposto nella parte in fatto, il Comune di Porto Empedocle non ha dato esecuzione alla sentenza n. 614/07, emanata da questa Sezione, ed avente ad oggetto l'annullamento dell'atto di esclusione dell'impresa Costruzioni e Consolidamenti ALFA dalla gara per la realizzazione dei lavori di "manutenzione straordinaria delle vie del centro urbano" e gli atti di aggiudicazione alla controinteressata impresa BETA.

La corretta esecuzione della sentenza comporta che il Comune dovrà rinnovare gli adempimenti riguardanti lo svolgimento della gara, ripartendo dal momento antecedente al compimento degli atti annullati. In particolare, la procedura concorsuale dovrà essere ripresa dal punto in cui è stata illegittimamente estromessa l'impresa ricorrente.

Con la riammissione al prosieguo della gara, l'impresa potrà essere in condizione di concorrere per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto. Va precisato che la riammissione alla gara non implica automaticamente – anche a voler ritenere pacifico quanto sostenuto dalla ricorrente con riferimento

all'entità del ribasso offerto dai partecipanti – l'aggiudicazione della stessa a favore dell'impresa Costruzioni e Consolidamenti ALFA, in considerazione delle ulteriori variabili che si rivengono in una procedura comparativa e che riguardano aspetti diversi e ulteriori rispetto all'entità dell'offerta, tali da imporre valutazioni, anche di carattere discrezionale, all'Amministrazione aggiudicatrice.

Dalle considerazioni sopra svolte deriva che non si può, in questa sede, esaminare la domanda, proposta in via subordinata, di risarcimento del danno, visto che il suo scrutinio è condizionato alla ricorrenza di due presupposti al momento non ricorrenti o non verificabili, ovvero la già avvenuta completa esecuzione dell'appalto e, in via ancora pregiudiziale, l'effettiva aggiudicazione, o possibilità di aggiudicazione nel caso l'esecuzione dell'attività fosse già avvenuta, in capo alla ricorrente della gara in oggetto.

Qualora il Comune resistente non provveda, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, agli adempimenti legati all'esecuzione della stessa, si nomina Commissario *ad acta* il Prefetto di Agrigento, con facoltà di delega ad un funzionario prefettizio, affinché dia corso all'espletamento dei predetti adempimenti nel successivo termine di sessanta (60) giorni. Il compenso per l'attività svolta viene posto a carico del Comune di Porto Empedocle.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione terza, definitivamente pronunciando, accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe.

Nel caso di perdurante inottemperanza del Comune di Porto Empedocle si nomina, per l'esecuzione del giudicato in epigrafe, secondo quanto precisato in motivazione, Commissario *ad acta* il Prefetto di Agrigento, con facoltà di delega ad un funzionario prefettizio.

Condanna il Comune di Porto Empedocle al pagamento a favore della ricorrente delle spese di giudizio nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 11 luglio 2008, con l'intervento dei Signori Magistrati:

- Calogero Adamo – Presidente
- Nicola Maisano – Primo Referendario
- Antonio De Vita – Referendario, estensore.

_____, Presidente

_____, Estensore

_____, Segretario

